



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL VENETO

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – RISPETTIAMO LE REGOLE

Com'è noto il DLGS 192/05 introduce, in modo articolato e sul quale non ci si sofferma in questa sede, obblighi inerenti alla certificazione energetica degli edifici.

Il DLGS 192/05 rimanda a decreti attuativi, o alla legislazione regionale e delle province autonome, la definizione "dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica".

Nelle more dell'emanazione dei decreti sulle modalità di certificazione la legge sostituisce a tutti gli effetti l'attestato di "certificazione energetica" con l'attestato di "qualificazione energetica".

Quest'ultimo può essere rilasciato dal professionista qualificato che deve possedere i requisiti professionali previsti per l'esercizio della professione e quindi l'iscrizione all'ordine o al collegio professionale.

Alcuni "soggetti" pubblici e privati si sono attivati avviando procedure di certificazione e liste di certificatori.

Si vuole precisare che allo stato attuale, nella Regione del Veneto, l'eventuale certificazione emessa da un qualsiasi organismo non ha valore legale.

Ciò significa per esempio che nel caso di compravendita il venditore deve dotarsi comunque di un attestato di qualificazione energetica rilasciato da un professionista qualificato.

Indipendentemente dalla legge si vuole comunque rimarcare che per la credibilità ed il successo del sistema di certificazione è necessario, oltre al possesso di adeguate competenze professionali, rispettare il principio di indipendenza ed imparzialità dei soggetti certificatori.

Il primo principio impone che l'arbitro non può fare l'allenatore, che il controllore deve essere distinto dal controllato.

Anche lo svolgimento di attività di consulenza o di formazione verso i soggetti coinvolti con la progettazione e realizzazione dell'edificio rappresenta una violazione del principio di imparzialità.

Un soggetto "certificatore" non può tra l'altro disporre di elenchi di progettisti e/o imprese più o meno raccomandate.

A maggior ragione non possono essere accettate iniziative che prevedono il coinvolgimento di aziende che operano nella commercializzazione di componenti destinati ad essere incorporati negli edifici, quali, ad esempio, materiali isolanti o componenti di impianti di climatizzazione. Sarebbe comprensibile in questo caso sospettare che dietro l'attività di certificazione si nascondano iniziative commerciali. È legittimo sviluppare gli interessi economici ma in una sana economia di mercato deve prevalere la trasparenza ed il rispetto delle regole.

Non si vuole dubitare dei criteri di progettazione e realizzazione che vengono ultimamente proposti.

E' indubbio però che esistono anche criteri di progettazione diversi, quelli tra l'altro insegnati nelle Università, che consentono di conseguire ottimi risultati non solo sotto il profilo del risparmio energetico ma anche, come richiesto dall'Europa, sotto il profilo dell'efficienza (fare di più con meno).

La progettazione va ispirata da un approccio razionale ed integrato. Occorre valutare quantitativamente (e sulla base di norme ufficiali), i benefici delle scelte progettuali da un lato e dall'altro vanno analizzati gli effetti delle stesse non solo sui consumi del riscaldamento ambientale ma anche, tra l'altro, su quelli dell'illuminazione e della climatizzazione estiva.

Senza trascurare, è ovvio, il comfort ambientale.

Lasciamo alle "norme tecniche ufficiali" ed ai certificatori indipendenti il giudizio.

Documento redatto dal *Gruppo Impianti della FOIV*